

Scheda di attuazione PAR – misura 6.1.14, azione c

Codice misura

6.1.14

Titolo misura

Interventi a tutela della sanità animale e pubblica

Titolo azione

Azione c: contenimento delle epizootie

Descrizione della misura

Con la presente misura la Regione Toscana eroga gli indennizzi previsti dalla Ordinanza Ministeriale 8 febbraio 2005 “Blue Tongue - campagna di vaccinazione 2004/2005 e regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili” che prevede, nell’ambito delle campagne di vaccinazione 2004 e 2005, la concessione di indennizzi agli allevatori che hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (art. 4, comma 1, primo periodo).

Le fattispecie di danno indiretto indennizzate dalla presente misura riguardano:

- calo della produzione del latte, sia in termini qualitativi che quantitativi;
- ridotta inseminabilità o fecondabilità;
- atassia;
- alterazioni a carico del vello con distacco di parti dello stesso.

Beneficiari

Possono beneficiare dell’indennizzo le aziende agricole sottoposte a vaccinazione obbligatoria per febbre catarrale degli ovini nelle campagne di vaccinazione 2004 e 2005, così come stabilito dalla Legge 11 novembre 2005, n. 231 (conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182 “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”), art. 1 *sexies*.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Possono accedere all’indennizzo esclusivamente le aziende in possesso delle certificazioni sanitarie che saranno stabilite con apposito decreto attuativo.

Forma del sostegno

La forma del sostegno è stabilita con Decreto 22 ottobre 2004, n. 24299 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in cui è definito il seguente importo degli indennizzi da corrispondere per ogni singola tipologia di danno:

- A) Calo quali-quantitativo della produzione lattiera:
 - a. Bovini da latte: nella misura massima di € 58,8/bovina in lattazione;
 - b. Ovini da latte: nella misura massima di € 15,4/pecora in lattazione;
- B) Ridotta inseminabilità o fecondabilità:
 - a. bovini da carne: nella misura massima di € 700 ogni 33 fattrici allevate;
 - b. ovini da carne: nella massima di € 13,2 ogni 40 pecore allevate;
- C) Ovini abbattuti per atassia o per distacco grave del vello: indennità pari al 100% del valore di mercato dell’animale.

Priorità

-

Spese ammissibili

-

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Settore Produzioni Agricole Zootecniche

Modalità attuative e scadenze

Il Settore Produzioni Agricole Zootecniche, entro 60 giorni dalla approvazione delle presenti procedure, provvede con proprio atto alla definizione delle modalità per la richiesta dell'indennizzo e per la conseguente erogazione del contributo.

In ogni caso la misura può essere attivata solo successivamente alla approvazione da parte degli uffici della Commissione Europea del regime di aiuto secondo le procedure previste dal Reg. (CE) 659/99 e dal relativo regolamento di attuazione Reg. (CE) 794/2004, per quanto stabilito dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

ARTEA, su indicazione del Settore responsabile del procedimento, entro il limite massimo delle risorse stanziare dalla delibera di attuazione del Piano, provvede a liquidare quanto spettante agli aventi diritto. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero importo è applicata una riduzione percentuale a tutte le domande.